MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE A TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE E FIGLI MINORI

Art. 2

Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in materia di ricovero coatto

All'articolo 211-bis del codice penale, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona".

Versione in vigore dal 23 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
Estremi	Legge 8 marzo 2001, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-alternative-alla-detenzione-a-tutela-del-rapporto-tra-detenute/art-2-modifiche-all-articolo-211-bis-del-codice-penale-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it